REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI IDENTITÀ / CARRIERE ALIAS

ART 1. OGGETTO E FINALITÀ

1.1 In ottemperanza alle norme vigenti è emanato il presente Regolamento **per l'attivazione e la gestione di identità / carriere Alias** con la finalità e scopo di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione legate al sesso, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

1.2 Il presente Regolamento disciplina le modalità per coloro che vogliono acquisire, presso IED, una "identità Alias" ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dall'anagrafica di IED e ciò in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di genere disciplinata dalle normative vigenti conduca al rilascio della documentazione definitiva.

1.3 Il presente Regolamento è volto, quindi, a tutelare coloro che desiderano utilizzare un nome diverso da quello risultante dai propri documenti anagrafici e, quindi, dall'anagrafica di IED, e ciò nelle sole interazioni con IED, per uno dei seguenti motivi:

a. AUTODETERMINAZIONE DI GENERE: Per coloro che, sulla base del principio di autodeterminazione di genere, hanno intrapreso o intendono intraprendere un percorso di transizione di genere o si identificano con un genere diverso da quello riportato sui documenti anagrafici, e che desiderano utilizzare un nome diverso da quello risultante dall'anagrafica di IED, e ciò nelle sole interazioni con IED.

b. SICUREZZA PERSONALE: Per coloro che, per questioni legate alla sicurezza personale (così come previsto dal successivo articolo 8) abbiano la necessità di utilizzare un nome diverso da quello risultante dai propri documenti anagrafici e, quindi dall'anagrafica di IED.

A tal fine viene disciplinata la presente procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire una "identità Alias," associata alla "carriera Alias".

1.4 L' identità Alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella, già attivata al momento dell'immatricolazione contenente i dati anagrafici e riferita alla persona richiedente.

1.5 La carriera Alias nasce dalla duplicazione della carriera reale e dalla conseguente creazione di un profilo alternativo mediante l'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile.

1.6 L'attivazione della carriera Alias avviene successivamente all'immatricolazione ed è inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale e resta attiva per tutta la durata della carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di interruzione di cui al successivo art. 6.

1.7 L'istanza e l'attivazione della identità/carriera Alias non comportano il pagamento di alcuna tassa o contributo aggiuntivo.

ART. 2 DESTINATARI/IE – REFERENTI

2.1 L'attivazione della identità nonché della carriera Alias può essere richiesta da tutte le persone iscritte ai corsi di studi facenti parte della Comunità IED che desiderino utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.

2.2 L'attribuzione della identità e/o della carriera Alias, prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti di riferimento aventi il compito di assistere amministrativamente i/le richiedenti:

- il/la Responsabile Didattico delle Carriere Alias (di seguito RDCA) designato/a dal Direttore di Sede che assume l'incarico di seguire le persone interessate all'attivazione del procedimento Alias fino alla conclusione dello stesso;
- il Coordinatore Accademico di sede che affianca il/la RDCA;
- il/la Referente "Esse3" (Student Managment System di IED) per le carriere Alias delle persone richiedenti.

2.3 La nomina delle persone di riferimento di cui al comma precedente avviene con apposito provvedimento dei Direttori di Sede.

2.4 Coloro che intendono attivare una identità o carriera Alias potranno accedere direttamente alle informazioni procedurali, messe a disposizione dalle Segreterie Didattiche e/o Segreterie Amministrative, nel sito IED e nel portale di segreteria online "IED Campus".

ART. 3 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ E DELLA CARRIERA ALIAS

3.1 L'attribuzione dell'identità e/o della carriera Alias è subordinata alla presentazione da parte della persona interessata della richiesta formale e motivata. La richiesta è accessibile solamente dal Direttore di Sede e dai RDCA di cui al precedente articolo 2.2. I RDCA forniscono le informazioni necessarie per l'attivazione dell'identità e/o della carriera Alias, supportano la persona richiedente nell'istruzione della procedura amministrativa e seguono direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera Alias una volta attivata.

3.2 La persona richiedente, dopo aver presentato apposita domanda di attivazione della procedura sottoscrive l'accordo di riservatezza con il delegato di IED alla firma.

3.3 A seguito della sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, IED si impegna ad attivare l'identità e/o la carriera Alias per la persona richiedente con assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa.

3.4 IED provvederà alla predisposizione e al rilascio di un nuovo tesserino identificativo indicante cognome, nome Alias e un account Alias per le attività specifiche elencate nei relativi accordi di riservatezza.

3.5 Il tesserino identificativo avrà efficacia esclusivamente all'interno di IED e non potrà essere utilizzato per altro scopo, né esibito all'esterno di IED (es. per erogazioni di servizi concernenti agevolazioni e/o privilegi concessi da Enti e/o soggetti terzi, etc.).

3.6 Tutti coloro che interverranno nel procedimento a seguito della richiesta di attivazione dell'identità/carriera Alias saranno tenuti alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili della persona richiedente.

3.7 Nel caso in cui fosse necessario svolgere attività all'esterno (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale), il RDCA, avendo preliminarmente acquisito il relativo consenso della persona interessata, propone ai referenti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività l'applicazione dei principi contenuti nell'accordo di riservatezza.

ART. 4 RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

4.1 IED fornirà alla persona richiedente, qualora necessario e nel rispetto della normativa di riferimento, idonea certificazione per uso esterno, relativa alla carriera accademica riferita all'identità legalmente riconosciuta.

4.2 IED non produrrà alcuna attestazione e/o certificazione concernente la carriera/identità Alias.

4.3 Una volta completato il percorso di attribuzione anagrafica di sesso, come da provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, la persona interessata ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.

4.4 La persona richiedente potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio relativamente a stati e qualità personali concernenti la carriera accademica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzarsi all'esterno di IED esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

5.1 La persona richiedente si impegna a informare il/la proprio/a RDCA di qualsiasi situazione possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al/alla RDCA e al Coordinatore Accademico l'eventuale emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso finalizzato alla rettifica.

5.2 L'efficacia dell'accordo di riservatezza cesserà al momento della comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione del sesso.

ART. 6 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA

6.1 Qualora i RDCA rilevino una possibile violazione al presente Regolamento e all'accordo di riservatezza dovranno informare il Direttore di Sede che potrà sospendere in via cautelare la identità/carriera Alias, richiedendo ulteriori accertamenti in merito.

6.2 Qualora la violazione dell'accordo di riservatezza fosse effettivamente accertata, la carriera/identità Alias verrà definitivamente disattivata e la persona richiedente dovrà restituire il tesserino e quant'altro rilasciato da IED.

6.3 Avverso a quanto previsto nei commi 1 e 2 l'interessato/a potrà rivolgersi all'Ufficio del/la Garante per la presentazione di esposti risoluzione e/o per le dovute informazioni sulla procedura da seguire per il ricorso all'autorità competente.

ART. 7 ACCORDI DI RISERVATEZZA E LORO VALIDITÀ

7.1 Il modulo per l'attivazione dell'iter denominato "Accordo di riservatezza per richiedenti la carriera/identità Alias" - Allegato A del presente regolamento - così come i moduli per gli accordi di riservatezza, redatti da IED sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

7.2 L'accordo di riservatezza avrà efficacia a partire dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovato al termine del periodo di riferimento sottoscritto previa verifica dell'attualità delle condizioni che ne giustifichino la prosecuzione.

7.3 L'efficacia dell'accordo cessa al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente o della richiesta di disattivazione da parte della persona interessata.

7.4 Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera accademica si intenderanno riferiti ai dati anagrafici della persona richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

ART. 8 POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA CARRIERA ALIAS PER ESIGENZE DI SICUREZZA PERSONALE

8.1 L'attivazione di una carriera/identità Alias può essere altresì richiesta per questioni legate alla sicurezza personale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vittime di stalking, testimoni, collaboratori di giustizia).

8.2 Anche in questo caso l'istanza viene presentata dalla persona interessata al Direttore di Sede, di concerto con l'autorità giudiziaria o con gli ufficiali di polizia giudiziaria competenti.

8.3 Le caratteristiche dell'identità sono determinate in accordo con le autorità di cui al comma 2. e comunque in accordo con esse.

8.4 La durata nonché la relativa cessazione dell'esigenza seguono le prescrizioni dell'art. 6, sempre di concerto con le competenti autorità.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss. m. e i. e del regolamento UE 2016/679, IED tratterà i dati indicati nel presente accordo esclusivamente per le finalità connesse alle procedure specificate nella presente, avendo cura di tutelare la riservatezza della documentazione.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

10.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito IED.it, IED.edu e Campus.ied.it.